

DELIBERA N. 84 /13/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE
ALLA SOCIETÀ ELDA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVI
IN AMBITO NAZIONALE ITALIA 136) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL'ARTICOLO 5 TER, COMMI 1 E 3 DELLA DELIBERA N.
538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 luglio 2013;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e s. m. i.;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e s. m. i.;

RILEVATO che il Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione – Div. VI – Sicurezza delle Reti Comitato media e minori ha segnalato, con nota acquisita al prot. n. 0016852 del 28 marzo 2013 di questa Autorità, la trasmissione, il giorno 19 marzo 2013, di "*Servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e cartomanzia*" con numerazioni per servizi a sovrapprezzo da parte della società Elda S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Italia 136 per la presunta violazione della delibera 538/01/CSP;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – Cont. 37/13/DISM/PROC. 2503/ZD - datato 5 aprile 2013 e notificato in data 18 aprile 2013 alla società Elda S.r.l. che ha contestato la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP, in quanto sul servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Italia 136, il giorno 19 marzo 2013, dalle ore 12.59. circa alle ore 13.14. circa, è stata trasmessa una televendita relativa a beni e a servizi di cartomanzia e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto con la

sovrapposizione di numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo 899509998 e 899883080, nonché 899482065 che il conduttore ha invitato ad utilizzare; sullo schermo sono comparse, tra l'altro, le scritte "*Chiama ora*" "*Servizi lotto*", "*Speciale lotto € 2,41 IVA compresa da rete fissa*", "*In diretta con Daniel*" e "*Astra cartomanzia*"; il conduttore ha ricevuto nel corso della televendita delle telefonate e ha rilasciato consulti su argomenti vari (es. lavoro e rapporti sentimentali);

RILEVATO che la società Elda S.r.l. non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, nel corso della trasmissione di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e di cartomanzia "*è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 3 della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, "*le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00*";

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Elda S.r.l., con sede in Padova alla via Aosta n. 1, fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Italia 136 la trasmissione di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto e di cartomanzia in violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP in data 19 marzo 2013;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00) ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, così come modificato dall'articolo 8-*decies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura pari al minimo edittale di euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi lieve, tenuto conto delle circostanze della violazione consistente nella trasmissione di una televendita di servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto e di cartomanzia nel corso di una giornata di programma televisiva, tale da provocare limitati effetti pregiudizievoli per gli utenti finali;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, deve anche essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; inoltre, la stessa non ha cooperato alla relativa attività istruttoria e non risulta che abbia posto in essere una

condotta meritevole di apprezzamento volta al miglioramento delle esigenze e delle aspettative dell'utenza;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:

le stesse, quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia in considerazione del possesso da parte della stessa società dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito nazionale, sono da considerarsi adeguate ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO in applicazione della previsione dell'art. 8, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che alla violazione con la medesima azione – concorso formale di illeciti quando con una condotta unica sono violate più disposizioni normative - delle disposizioni di cui all'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP di dover determinare la sanzione nella misura di euro corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni;

VISTO l'art. 5 ter, commi 1 e 3 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società Elda S.r.l., con sede in Padova alla via Aosta n. 1, fornitore del servizio di media audiovisivi in ambito nazionale Italia 136 di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 84/13/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 84/13/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani